



**COMUNE DI ZOLLINO**  
**Provincia di Lecce**

Viale della Repubblica, n. 10 – Tel. 0836/600003



***REGOLAMENTO DI  
VIDEOSORVEGLIANZA  
SUL TERRITORIO  
COMUNALE***

**(Approvato con Deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 20 del 06/09/2023)**

## Capo I – Principi Generali

### ART. 1 – OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del sistema di videosorveglianza ambientale tramite telecamere e/o foto-trappole posizionate nel territorio del Comune di Zollino ed i relativi trattamento e protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti dispositivi.

2. Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

- *Codice in materia di protezione dei dati personali* emanato con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazione;
- *Provvedimento in materia di videosorveglianza* emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, 8 aprile 2010;
- *Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.) del 27 aprile 2016* relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- *Direttiva U.E. n. 2016/680 del 27 aprile 2016* relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati – (attuata con Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51).

### ART. 2 - GARANZIE

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di Zollino, avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

### ART. 3 – OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il Comune di Zollino, al fine di contrastare l'increscioso e diffuso fenomeno dell'abbandono e dello smaltimento irregolare di rifiuti nel territorio comunale, nonostante i controlli ambientali effettuati dal Servizio di Polizia Locale, si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato attraverso l'utilizzo di telecamere e/o foto-trappole, collocate in prossimità dei siti ritenuti maggiormente a rischio.

2. Tale sistema di videosorveglianza mira alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti derivanti dai comportamenti non conformi alla normativa riguardante lo smaltimento dei rifiuti.

3. Il sistema di videosorveglianza potrà essere utilizzato inoltre per finalità di sicurezza pubblica e tutela del patrimonio all'interno del territorio comunale.

### ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) **“Banca dati”**: il complesso di dati personali, formatosi presso le varie postazioni di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate o immagini, che, in relazione ai luoghi di installazione dei dispositivi, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto o locomozione che transitano nell'area interessata;

b) **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o complesso di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) **“Dato personale”**: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;

d) **“Titolare”**: l'Ente Comune di Zollino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;

e) **“Responsabile”**: la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) **“Incaricato”**: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile;

- g) **“Interessato”**: la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) **“Comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **“Diffusione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) **“Dato anonimo”**: il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- k) **“Blocco”**: la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## **ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L’utilizzo del sistema di video sorveglianza mediante videocamere e/o foto-trappole avviene nel rispetto dei principi di:

- a) *liceità*, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- b) *proporzionalità*, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- c) *finalità*, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- d) *necessità*, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

2. Il sistema di videosorveglianza ha per oggetto il monitoraggio di porzioni del territorio comunale, individuate di volta in volta, sulle quali, a seconda delle necessità, saranno installati i relativi dispositivi, il cui utilizzo è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure.

## **ART. 6 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE VIDEOSORVEGLIATE**

1. L’individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del D.L. n.11 del 2009 convertito in L. n.38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento, compete alla Giunta Comunale, tenendo conto:

- a) del rispetto di principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti;
- b) del rispetto dei principi di correttezza, esattezza e pertinenza del trattamento dei dati personali;
- c) del rispetto del principio del bilanciamento degli interessi, contemperando l’esigenza di tutela della sicurezza dei cittadini e di salvaguardia del patrimonio pubblico con il

- diritto di protezione dei dati personali attraverso il rispetto della dignità, dell'immagine e del principio della non interferenza nella vita privata dei cittadini;
- d) dei limiti stabiliti da leggi e regolamenti;
  - e) del rispetto dei principi di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti;
  - f) della conformazione delle aree in relazione alla predisposizione o perpetrazione di delitti, reati o atti vandalici in genere, avvenuti in dette aree o comunque alla potenzialità delle stesse di divenire scenario di comportamenti delittuosi.

## **Capo II – Obblighi del titolare del trattamento**

### **ART. 7 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

1. Il Titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle fotocamere è il Comune di Zollino, nello specifico rappresentato dalla persona del Sindaco pro-tempore.

2. Il Titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

### **ART. 8 - RESPONSABILE**

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale è designato quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali Rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1 lettera e) del presente Regolamento. Questi assume tutti gli atti e le disposizioni necessarie al fine di rendere operative le disposizioni qui riportate.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

5. Il Responsabile del materiale trattamento, unico incaricato, deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attendendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare.

6. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

#### **ART. 9 – INCARICATO DEL TRATTAMENTO**

1. L'incaricato, designato dal Titolare o dal Responsabile, è autorizzato a utilizzare gli impianti e visionare le registrazioni.

2. L'Incaricato del Trattamento deve elaborare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

#### **ART. 10 – ACCESSO AI SISTEMI E USO DELLA PASSWORD**

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al Responsabile e all'eventuale incaricato.

2. L'incaricato, previa comunicazione scritta al Responsabile, potrà autonomamente variare la propria password.

### **Capo III – Trattamento dei dati personali**

#### **ART. 11 – MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente modificati.

2. I dati personali vengono acquisiti attraverso le unità di ripresa dell'impianto di videosorveglianza posizionate in luoghi resi noti e individuati con provvedimento del Titolare o del Responsabile del Trattamento;
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video dell'unità di ripresa saranno raccolti su memoria posizionata all'interno dei singoli dispositivi. L'impiego del sistema di videosorveglianza si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'eventuale comportamento illecito;
4. Le immagini videoregistrate vengono estratte dai vari dispositivi e controllate da parte del personale autorizzato. Nel caso in cui non vengano rilevati illeciti, queste sono immediatamente cancellate; in caso contrario vengono conservate fino alla conclusione del procedimento sanzionatorio;
5. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

## **ART. 12 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI**

1. L'utilizzo delle videocamere e/o fototrappole da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.

2. L'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici; non è invece ammesso nelle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo di conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità e a seguito di regolare autorizzazione richiesta di volta in volta al Responsabile.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **ART. 13 – INFORMATIVA AI CITTADINI**

1. Il Comune di Zollino, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si obbliga ad installare, nel raggio d'azione dei

dispositivi di videosorveglianza ed in modo chiaramente visibile, un'adeguata segnaletica recante informazioni in materia di protezione dei dati personali. Sulla stessa sarà riportata la dicitura "**Comune di Zollino - Area videosorvegliata – D. Lgs. 196/2003**".

2. Il Comune di Zollino, si impegna a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 17 mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **ART. 14 – ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITA' GIUDIZIARIE O DI POLIZIA**

1. In caso di rilevazione di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della protezione civile o della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'Incaricato o il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione alle Autorità competenti, curando, al contempo, la registrazione delle stesse su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli Organi di Polizia.

3. Qualora gli Organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di copia delle immagini e/o delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### **ART. 15 – DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
  - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della

loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente supportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
  3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
  5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
  6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **ART. 16 – SICUREZZA DEI DATI**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11, comma 1, lettera d). Alla workstation possono accedere esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati

2. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti

informatici e che consistono in una password alfanumerica di accesso, la quale verrà modificata con opportuna frequenza.

3. Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

#### **ART. 17 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti, ceduti ad altro titolare che effettui dei trattamenti compatibili con gli scopi per cui i dati sono stati raccolti, o, infine, conservati per fini esclusivamente istituzionali.

#### **ART. 18 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati ai sensi dell'art. 2 decies del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, novellato dal Decreto Legislativo 101/2018, salvo quanto previsto dall'art. 160 bis dello stesso decreto.

#### **ART. 19 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

1. La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'art. 82 del regolamento UE n. 2016/679 e dell'art. 2050 del Codice Civile..

#### **ART. 20 – COMUNICAZIONE DEI DATI**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Zollino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può

essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 2 ter del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento del titolare o del responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Capo IV – Tutela Amministrativa e Giurisdizionale**

##### **ART. 21 - TUTELA**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 8.

#### **Capo V – Disposizioni finali**

##### **ART. 22 – NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

## **ART. 23 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

## **ART. 24 – MODIFICHE REGOLAMENTARI**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

## **ART. 25 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Zollino.

## **ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni del precedente "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del Comune di Zollino", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27.11.2014, sostituendo e abrogando quanto in esso contenuto

2. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione dello stesso, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo. 267/00.

3. Copia del presente Regolamento verrà trasmessa al garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Allegato: **modello segnaletica**



**Comune di Zollino- Area videosorvegliata**  
**D.Lgs. 196/03**